SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1507

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1996

Norme relative alle attività delle discoteche, sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme che regolano le attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.

Negli ultimi anni le discoteche sono diventate luoghi di aggregazione del mondo giovanile che non possono essere sottovalutate e che per questo abbisognano di specifiche politiche legislative.

Questo disegno di legge si propone di individuare alcune norme affinchè sia garantita la tutela del soggetto fruitore delle discoteche, con l'obiettivo di eliminare alcuni aspetti degenerativi, che rischiano di procurare danni non solo al soggetto fruitore ma anche alle categorie economiche interessate.

Il presente disegno di legge si propone di definire regole univoche, valide per tutto il territorio nazionale, uno strumento di indirizzo per tutte le regioni nella realizzazione della pianificazione di settore oltre alla programmazione dei piani di intervento.

Sul piano delle proposte si ritiene sia indispensabile avere un orario unico nazionale che eviti «nomadismi» notturni tra i vari locali e che, così come più volte affermato anche dal SILB e da altre associazioni, sia prevista l'ora di «decompressione» in modo di permettere un graduale deflusso dei clienti dei locali notturni in condizione di «riacclimatamento» con l'esterno.

Altra parte importante del progetto riguarda il livello di emissione sonora che viene prevista in 100 dBA fuori pista. La tecnologia acustica consente infatti di controllare le emissioni anche attraverso strumenti in grado di registrare eventuali eccessi.

Articolo 1, comma 1.

In questo comma si definiscono i locali. La legge ivi richiamata definisce le strutture

ricettive (alberghi, motels, villaggi albergo, campeggi eccetera). Si stabilisce anche l'orario di apertura: non prima delle 15 e di chiusura non dopo le 4. Da ciò consegue che non potranno essere aperti tra le 4 e le 15. Praticamente questa articolazione dell'orario comporterà la eliminazione degli after hours.

Comma 2.

Viene istituito il registro dei gestori dei locali, a livello regionale (articolo 7 e articolo 8, comma 2). Ciò in quanto viene ritenuto indispensabile garantire il massimo della professionalità agli operatori di esercizi pubblici come quelli in questione.

Comma 3.

L'obbligo di apertura entro le 23.

Comma 4.

La protrazione di un'ora (quindi la chiusura sarà posticipata dalle 4 alle 5) viene prevista nei periodi in cui vi è statisticamente una fruizione maggiore dei locali, in coincidenza con i periodi di vacanza estivi ed invernali.

Comma 5.

Viene concessa la protrazione di due ore in concomitanza con particolari festività.

Comma 6.

Viene esteso l'obbligo al rispetto degli orari proposti anche da altre tipologie di locali. Questa estensione tende ad uniformare anche i circoli privati che attualmente non hanno limitazioni e che in tal modo determinano delle disparità di riferimento normativo. La estensione vale anche per gli esercizi con attività prevalente di sommini-

strazione di cibi e bevande, pertanto non ricompresi tra i locali notturni, che talvolta propongono serate danzanti o musicali senza vincoli orari.

Comma 7.

Viene istituita l'ora di deflusso. Ciò permette di far defluire i consumatori gradualmente anche attraverso la diffusione a volume ridotto della musica, lo spegnimento delle luci stroboscopiche e comunque il divieto di somministrazione di cibi e bevande. Tale norma viene poi espressa e rafforzata nel successivo articolo 3. L'applicazione di questo comma comporta praticamente che il locale in periodo normale chiuderà di fatto l'esercizio alle ore 5 nei periodi turistici e quindi, con protrazione di un'ora, alle 6; in occasione invece di particolari ricorrenze alle 7.

Comma 8.

Viene esteso l'obbligo di verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo anche per i locali che occasionalmente svolgono attività con ballo o musicale. Attualmente un piano bar che organizzi una serata danzante o un concerto occasionale non essendo ricompreso nelle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non viene sottoposto a verifica da parte della citata commissione e quindi non viene neppure stabilita la capienza massima per garantire ai consumatori e operatori adeguata sicurezza in caso di emergenza.

Articolo 2.

Viene stabilito il limite acustico in 100 dBA fuori pista. Tale limite viene proposto in quanto con le attuali tecnologie acustiche è possibile controllare l'emissione dei diffusori acustici mentre non è di facile

espressione in norme il limite del rumore ambientale in un locale notturno. La rilevazione del livello proposto viene effettuata da un apposito apparato previsto nel successivo articolo 6.

Articolo 4.

Viene distinto il regime sanzionatorio più pesante per l'inosservanza dei disposti dell'articolo 1 (orari e agibilità) da quello per le violazioni degli articoli 2 e 3 (livello di emissione sonora e limitazioni durante l'ora di deflusso). Tra le sanzioni viene anche prevista la non godibilità delle protrazioni di orario e dell'ora di deflusso.

Articolo 5.

Prevede la possibilità da parte dei gestori di interdire l'ingresso a persone che possono essere fonte di turbativa all'interno del locale. Nel comma 2 viene prevista una maggiore collaborazione tra gestori e forze dell'ordine. Questa norma viene inserita poichè i locali notturni, in quanto locali pubblici, non possono vietare l'accesso ad alcuno anche se conosciuto come legato a fenomeni criminosi. In sostanza si propone di applicare le norme sulla violenza negli stadi anche ai locali notturni. Questo viene previsto e specificato nel comma 3.

Articolo 6.

Viene prevista l'adozione da parte dei locali di regolatore acustico con registratore d'errore. Tali apparecchiature, già in commercio, permettono di fissare il limite massimo di dBA e di registrare attraverso un microfono i valori in tempo reale. Ciò comporta che il controllo sul livello di rumorosità potrà essere eseguito dagli organi competenti rilevando i dati dal registratore grafico (come il tachigrafo per i camion).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Le discoteche, le sale da ballo e i locali da ballo, anche annessi a strutture recettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, non possono aprire prima delle ore 15 e chiudono entro le 4.
- 2. I gestori dei locali di cui alla presente legge devono essere iscritti al registro regionale dei locali di cui al comma 1.
- 3. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le ore 23.
- 4. L'orario di chiusura dei locali di cui al comma 1 può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 1º maggio ed il 15 settembre e tra l'8 dicembre ed il 6 gennaio.
- 5. Il 1º gennaio, l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il 15 di agosto e in occasione della festa del Patrono l'orario di chiusura è protratto di due ore.
- 6. Gli orari di cui ai commi da 3 a 5 debbono essere osservati in occasione di intrattenimenti musicali o danzanti anche dai circoli privati e dalle associazioni a carattere culturale, ricreativo e sportivo nonchè dai pubblici esercizi che esercitino prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande e alimenti.
- 7. I locali entro un'ora dall'orario di chiusura provvedono al totale deflusso della clientela. In tale periodo è vietata la somministrazione di cibi e bevande.
- 8. I locali pubblici ove, anche occasionalmente, siano svolti trattenimenti danzanti o musicali devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità e dell'accertamento della idoneità dei locali da parte della commissione provinciale di vigilanza, così come previsto dall'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- 9. Le regioni possono concedere, in via straordinaria, deroghe all'orario di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1 il volume al di fuori della pista non può eccedere i 100 dBA.

Art. 3.

- 1. Nell'ultima ora di apertura, così come previsto dall'articolo 1, comma 7, nei locali di cui all'articolo 1:
- *a)* Il volume fuori pista non può eccedere i 90 dBA;
- *b)* è vietato l'uso di luci stroboscopiche;
- *c)* è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 4.

- 1. Nei casi di inosservanza delle norme di cui all'articolo 1, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, viene comminata la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 10 milioni e viene sospesa l'applicazione dei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 1 per quindici giorni. Alla terza violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 15 milioni e verrà disposta la chiusura del locale per quindici giorni. Alla quarta violazione viene sospesa la licenza per un anno.
- 2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 viene comminata la sanzione pecuniaria di lire 2 milioni. Alla seconda violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 4 milioni e viene sospesa l'applicazione dei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 1 per quindici giorni. Alla terza violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 6 milioni e verrà disposta la chiusura del locale per quindici giorni. Alla quarta violazione viene sospesa la licenza per un anno.
- 3. Le regioni possono, sentita l'autorità di pubblica sicurezza, sospendere o revocare

l'iscrizione al registro dei gestori dei locali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, è prevista la revoca della licenza.

Art. 5.

- 1. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti hanno facoltà di impedire l'accesso a persone che ritengono possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività. L'autorità di pubblica sicurezza interviene all'allontanamento di tali persone.
- 2. L'autorità giudiziaria può inibire l'accesso a luoghi di trattenimento danzante a persone condannate per reati connessi allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti, per reati commessi in stato di ubriachezza, per risse, delitti contro la persona, nei limiti e con le modalità di cui al decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45.

Art. 6.

1. I locali di cui all'articolo 1 dovranno dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolatore acustico con registratore di errore, conforme alla prescrizione ed omologazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

1. I presidenti delle Giunte regionali istituiscono i registri dei gestori dei locali di cui all'articolo 1.

Art. 8.

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni:
- *a)* adeguano le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore;

b) predispongono piani di intervento coordinati e determinano i requisiti per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione del registro regionale sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei consumatori.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica Italiana.